



Tribunale Ordinario di Viterbo

Sezione Fallimentare

RG 83/2025

Il giudice delegato dott. Federico Bonato

ha emesso il seguente

DECRETO DI APERTURA DEL CONCORDATO MINORE E DI FISSAZIONE DI UDIENZA

vista la proposta di concordato minore ai sensi degli art. 74 e seg. legge n. 14 del 2019 presentata da

Viola Roberto, nato a Roma il 09.05.1965, C.F. VLIRRT65E09- H501Y, rappresentato e difeso all'Avv. Paolo MELCHIONNA del Foro di Roma C.F. MLCPLA74D16F132G

rilevato che sussistono le condizioni previste dalla legge citata;

rilevato in particolare che il ricorrente presenta congiuntamente i seguenti requisiti:

- di non essere soggetto alle procedure concorsuali previste dall'art.2 del D.Lgs 17 giugno 2022 n.83; - di non aver utilizzato nei 5 anni precedenti uno strumento di cui all'art.74 del D.Lgs 17 giugno 2022 n.83; - di non aver subito per cause a loro imputabili uno dei provvedimenti di cui all'art.72 D.Lgs 17 giugno 2022 n.83; - di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento di cui all'art.2 comma C del D.Lgs 17 giugno 2022 n.83 che legittima la proposizione di un concordato minore della crisi da sovraindebitamento con i creditori;

considerato, altresì, che la proposta prevede

la proposta che il debitore intende formulare si concretizza in una soddisfazione dei creditori con percentuale del 2% delle esposizioni debitorie chirografarie pure, pertanto con uno stralcio del 98%, secondo un piano di rientro rateale che tenga conto delle effettive capacità reddituali e delle spese necessarie di sostentamento, in un numero pari a 180 rate mensili di pari importo, ed una soddisfazione del 4% delle posizioni debitorie assistite da privilegio generale mobiliare, assicurando il pieno soddisfacimento di tutte le restanti posizioni di credito assistite da garanzia ipotecaria, nei limiti del valore complessivo del proprio patrimonio, secondo la tempistica di seguito indicata. Più precisamente il sig. Roberto Viola intende prevedere il pagamento dei debiti gravanti sull'istante in n. 180 ratei mensili, limitando la proposta alle sole posizioni di debito chirografario diverse da quelle ipotecarie, mantenendo pertanto inalterate le posizioni debitorie garantite da ipoteca nei limiti del valore del proprio patrimonio

Pertanto, il sig. Roberto Viola si impegna a pagare un totale complessivo di n. 180 rate mensili di euro 900,77 cadauna, massimo sforzo proponibile ai creditori in forza delle proprie capacità reddituali residuali,

ai fini del giudizio circa la sostenibilità economica della Proposta di Concordato Minore presentata dal sig. Roberto Viola, si espone quanto segue: Il reddito medio al triennio del sig. Viola, calcolato unicamente sulla base dei redditi da lavoro autonomo da questi percepiti, è pari ad euro 30.943,68 annui, pari ad euro 2.568,34 mensili. Da detta somma devono decurtarsi le spese di sostentamento, come dichiarate in euro 19.380,00 annui, pari ad euro 1.615,00 mensili, tenuto conto della necessità di corrispondere contribuire alle spese di gestione dell'immobile in comproprietà abitato dal coniuge. Ne consegue che il reddito disponibile per fare fronte ai pagamenti proposti è pari ad euro 953,34 mensili, a pressoché totale sostegno delle rate previste in proposta ed ammontanti ad euro 900,77 mensili, residuando unicamente la somma di euro 64,48 mensili per spese improvvise ed impreviste, pertanto evidenziandosi il massimo sforzo compiuto dal sig. Roberto Viola per fare fronte alla situazione di sovraindebitamento nella quale si è venuto a trovare, che rende sostenibile la proposta così come formulata.

La proposta è stata valutata fattibile e conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. Pertanto, la Proposta risulta fattibile nei termini indicati dalla Debitrice e non avendo riscontrato elementi riconducibili alla possibilità del nominando liquidatore di esperire eventuali azioni di cui all'art. 274 CCII, appare economicamente conveniente per i creditori rispetto all'alternativa della liquidazione controllata (nella quale non verrebbe comunque realizzata la finanza esterna).

Considerato che dalla relazione particolareggiata emerge che parte ricorrente:

- non ha già beneficiato di altra esdebitazione nei 5 anni precedenti la domanda;
- non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

Rilevato che sono stati depositati insieme alla proposta, l'elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute, i bilanci e l'attestazione di fattibilità del piano;

Considerato che il ricorrente ha richiesto che venga disposto il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali ovvero richiedere sequestri conservativi o acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, ai sensi dell'art. 78 codice della crisi

FISSA

per omologa l'udienza del giorno 11.12.25 h. 11.15 e nomina Commissario l'avv, Avv. Romolo Fondi

DISPONE

la comunicazione ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, per posta elettronica certificata, della proposta di concordato loro indirizzata, dei suoi allegati e del presente decreto, da parte dell'OCC Avv. Romolo Fondi

DISPONE

Quale idonea forma di pubblicità la pubblicazione nel sito del Tribunale di VITERBO e presso il Registro delle Imprese della proposta di concordato e del presente decreto;

DISPONE

che sino a quando il provvedimento di omologazione diventerà definitivo non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo e causa anteriore;

ASSEGNA

Ai creditori termine di giorni 30 entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

INFORMA

che a decorrere dalla data del presente decreto e sino alla data di omologazione dell'accordo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

Si comunichi

Viterbo 16.10.25

Il Giudice Delegato
Dott. Federico Bonato